



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di Pace di Acireale, nella persona dell'***, ha emesso la seguente
SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. ****/**** R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni,

PROMOSSA DA:

*****, c.f. *****, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele A. Di Grazia, c.f. DGRDL74H15C351T, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Catania, via Monfalcone 22, giusta procura in atti;

ATTRICE

CONTRO:

Poste Italiane S.p.A., Società con Sede Legale in Roma, al Viale Europa, 190 (C.F. 97103880585 - P. IVA 01114601006), in persona del Legale Rappresentante *Pro Tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Lanaia, (C.F. LNAMRC83E06C351W; P.E.C. marco.lanaia@pec.posteitaliane.it; Fax 095.7155017), giusta Procura Generale alle liti resa in Notar Pierluigi Ambrosone di Roma, in data 27.04.2022, rep. 55.418, racc. 16.104, registrata il 04.05.2022, al n. 5.514, serie 1/T, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Postale di Acireale Centro, sito in Via Paolo Vasta 25, 95024, Acireale (CT),

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*** ***

La signora ***** conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Ufficio del Giudice di Pace, **POSTE Italiane S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla condannare al pagamento dell'importo di €. 1.549,38, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo.

A tal fine premetteva di essere titolare del Buono Fruttifero Postale a termine, serie AD n. 03.131.828.12, di €. 1.000.000, sottoscritto in data 25.05.1995 e che Poste Italiane S.p.A., a seguito di espressa richiesta di liquidazione degli importi, opponeva l'intervenuta prescrizione del titolo.

Poste Italiane S.p.A. resisteva con propria comparsa, in virtù della quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE DI PACE ADITO

Giudice di Pace di Acireale

accertare e dichiarare la correttezza della condotta di Poste Italiane S.p.A. e, conseguentemente, rigettare integralmente le domande attoree, stante la manifesta prescrizione del Buono Postale Fruttifero de quo, con vittoria di spese e compensi di causa."

A tal fine faceva rilevare che:

"Il Buono Fruttifero Postale a termine per cui oggi è causa, sottoscritto in data 25.05.1995, dalla Sig.ra *****, apparteneva alla serie contraddistinta dalla sigla AD, specificamente istituita con apposito Decreto del Ministero del Tesoro del 23.07.1987, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22.09.1987.

Per i Titoli appartenenti alla superiore serie, era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale investito, rispettivamente dopo sette ed undici anni (con interessi assoggettati alla prescritta ritenuta erariale del 12,50%).

Indi, allo spirare dell'undicesimo anno, decorrente dalla data di emissione, i Titoli divenivano definitivamente infruttiferi ed il relativo termine prescrizione quinquennale, ex art. 176, D.P.R. 156/1973, iniziava inesorabilmente a decorrere, dal dies a quo del primo gennaio dell'anno solare successivo al termine di scadenza.

Tuttavia, con successivo Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27.12.2000, nel ridisciplinare l'assetto normativo dei Buoni Postali Fruttiferi, il legislatore, all'art. 8, comma 1, disponeva, in deroga al precitato Decreto Presidenziale, che tutti "...i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali...", ancora vigenti alla data di entrata in vigore del succitato Decreto, "...si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo...", implementando, dunque, il termine prescrizione da cinque a dieci anni.

Inoltre, dal tenore letterale della precitata disposizione normativa, il dies a quo dal quale far correttamente decorrere il termine prescrizione, veniva inequivocabilmente individuato non più nel primo gennaio dell'anno solare successivo alla data di scadenza, bensì, nel giorno successivo alla data in cui il Buono Fruttifero Postale cessava di produrre i propri frutti.

Il suddetto Decreto, peraltro, all'art. 8, comma 2, riservava alla Cassa Depositi e Prestiti, la facoltà di disporre in ordine all'eventuale rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali che presentavano richiesta di rimborso oltre il termine prescrizione previsto.

Pertanto, alla luce del suddetto quadro normativo a tutt'oggi vigente, il Buono Fruttifero Postale di cui oggi si controverte, essendo stato emesso e sottoscritto in data 25.05.1995, risulta inesorabilmente prescritto sin dal 26.05.2016, in considerazione del fatto che il termine prescrizione decennale inizia inesorabilmente ed irrimediabilmente a decorrere, dal primo giorno successivo alla data in cui il detto Buono cessava di essere fruttifero, indi, dalla data di scadenza puntuale, non essendo, medio termine, intervenuti validi atti interruttivi dai legittimi intestatari.

Senza recesso alcuno dalle superiori dirimenti argomentazioni, si eccepisce, inoltre, che la Cassa Depositi e Prestiti, Ente emittente del Titolo de quo, è stata trasformata in Società Per Azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del D.L. 269 del 30.09.2003, convertito con modificazioni nella Legge n. 326 del 24.11.2003.

In attuazione del citato D.L. 269/2003, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05.12.2003 che ha disposto il subentro del medesimo Ministero alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori derivanti da taluni Buoni Fruttiferi Postali, tra cui si annoverano, per l'appunto, quelli della serie AD.

Sulla base di quanto sopra, indi, i Buoni Fruttiferi Postali emessi dal 18.11.1953 al 13.04.2001 sono stati trasferiti al M.E.F. ed equiparati ai titoli di debito pubblico a tutti gli effetti, finanche soggiacendo alle stesse norme in materia di debito pubblico.

Quest'ultime dispongono che, per quanto riguarda la prescrizione, sono applicabili le norme codicistiche (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 298), ciò al fine di garantire la

Giudice di Pace di Acireale

certezza nei rapporti giuridici, nonché, la tutela di interessi generali, evitando ingerenze discrezionali in merito.

E proprio il M.E.F., riguardo ai Titoli di Stato, nonché, ai Buoni Fruttiferi Postali, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Codice Civile, ha ritenuto, all'art. 4 della Circolare del 03.11.2010, che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un proprio diritto comportasse, sic et simpliciter, la perdita del diritto stesso.

Inoltre, i Buoni Fruttiferi Postali sono disciplinati esclusivamente da normative speciali, quanto all'emissione, alla negoziazione ed ai rendimenti, certamente diversificate in base alla tipologia del Buono, nonché, alla data ed alla serie di emissione.

Pertanto, se la tipologia del Buono, la serie e la data di emissione caratterizzavano e caratterizzano, ex lege, il rendimento del Titolo e se lo stesso reca chiaramente l'indicazione "a termine" sul fronte e sul retro del Titolo, è di immediata evidenza che al 25.05.1995, data in cui è avvenuta la materiale sottoscrizione, esso non poteva che appartenere alla serie AD, con i relativi rendimenti e scadenze.

Ma vi è di più ed infatti, l'emissione di qualsivoglia Buono Postale Fruttifero viene sempre effettuata, con appositi ed idonei Decreti Ministeriali, resi noti ritualmente mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dunque, prive di pregio logico e giuridico, fuorvianti e strumentali, risultano le avverse asserzioni relative ad una presunta omessa indicazione sul Titolo de quo, sia della tabella disciplinante i tassi di interesse, sia della data di scadenza del Buono Fruttifero Postale in parola.

Invero, come precedentemente cennato, i Buoni Postali Fruttiferi sono documenti atti a legittimare l'intestatario al rimborso ed è inapplicabile agli stessi il principio della cartolarità, mancando ai Buoni il requisito della letteralità ed autonomia, tipico dei Titoli di credito (cfr. Cass. Civ. 27809/2005); la tipologia, la durata, le variazioni dei saggi di interesse e le caratteristiche tecniche sono, solo ed esclusivamente, stabilite con Decreti Ministeriali comunicati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le caratteristiche e le peculiarità del Titolo scaturiscono, infatti, non dalle tabelle o dai timbri stampigliati sullo stesso - che potrebbero, pertanto, anche omettersi - bensì, dalle condizioni statuite dai Decreti Ministeriali istitutivi delle singole serie: invero, le differenti serie di emissione, gli interessi e la relativa durata sono stabiliti, come sopra cennato, in base alla normativa speciale di settore che, come tale, prevale su altre normative, preposte ad oggetti diversi.

Ne discende che i Buoni Postali Fruttiferi sono regolati unicamente dalle disposizioni normative che li riguardano e non dalle indicazioni letterali in essi contenute, né da eventuali tabelle apposte sul documento.

Per di più, la tipologia del Titolo, la sua durata ed il tasso di interesse, eventualmente impressi, sono privi di fondamento alcuno e contrastano, altresì, con l'art. 173 del D.P.R. 156/1973, in forza del quale, come detto, le condizioni di emissione dei Buoni non sono affidate alla libera negoziazione ma disciplinate dalla norma e, quindi, non vi può essere luogo per interventi di natura negoziale tra le parti, tali da poter configurare una qualche responsabilità nei riguardi della odierna Società convenuta."

All'udienza del 23 febbraio 2023, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Parte attrice ha chiesto la condanna di Poste Italiane S.p.A. al pagamento del buono fruttifero postale a termine, emesso in data 25 maggio 1995 poiché, al momento della sottoscrizione, la stessa non è stata messa in condizione di conoscere la data di scadenza del titolo.

Giudice di Pace di Acireale

2. Poste Italiane S.p.A., di contro, ha fatto rilevare come "Il Buono Fruttifero Postale a termine per cui oggi è causa, sottoscritto in data 25.05.1995, dalla Sig.ra ***** apparteneva alla serie contraddistinta dalla sigla AD, specificamente istituita con apposito Decreto del Ministero del Tesoro del 23.07.1987, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22.09.1987.

Per i Titoli appartenenti alla superiore serie, era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale investito, rispettivamente dopo sette ed undici anni (con interessi assoggettati alla prescritta ritenuta erariale del 12,50%).

Indi, allo spirare dell'undicesimo anno, decorrente dalla data di emissione, i Titoli divenivano definitivamente infruttiferi ed il relativo termine prescrizionale quinquennale, ex art. 176, D.P.R. 156/1973, iniziava inesorabilmente a decorrere, dal dies a quo del primo gennaio dell'anno solare successivo al termine di scadenza. Tuttavia, con successivo Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27.12.2000, nel ridisciplinare l'assetto normativo dei Buoni Postali Fruttiferi, il legislatore, all'art. 8, comma 1, disponeva, in deroga al precitato Decreto Presidenziale, che tutti "...i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali...", ancora vigenti alla data di entrata in vigore del succitato Decreto, "...si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo...", implementando, dunque, il termine prescrizionale da cinque a dieci anni.

Inoltre, dal tenore letterale della precitata disposizione normativa, il dies a quo dal quale far correttamente decorrere il termine prescrizionale, veniva inequivocabilmente individuato non più nel primo gennaio dell'anno solare successivo alla data di scadenza, bensì, nel giorno successivo alla data in cui il Buono Fruttifero Postale cessava di produrre i propri frutti.

Il suddetto Decreto, peraltro, all'art. 8, comma 2, riservava alla Cassa Depositi e Prestiti, la facoltà di disporre in ordine all'eventuale rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali che presentavano richiesta di rimborso oltre il termine prescrizionale previsto.

Pertanto, alla luce del suddetto quadro normativo a tutt'oggi vigente, il Buono Fruttifero Postale di cui oggi si controverte, essendo stato emesso e sottoscritto in data 25.05.1995, risulta inesorabilmente prescritto sin dal 26.05.2016, in considerazione del fatto che il termine prescrizione decennale inizia inesorabilmente ed irrimediabilmente a decorrere, dal primo giorno successivo alla data in cui il detto Buono cessava di essere fruttifero, indi, dalla data di scadenza puntuale, non essendo, medio termine, intervenuti validi atti interruttivi dai legittimi intestatari."

3. Corrisponde al vero l'assunto che tutti i Buoni Fruttiferi Postali sono disciplinati esclusivamente da normative speciali, quanto all'emissione, alla negoziazione ed ai rendimenti, certamente diversificate in base alla tipologia del Buono, nonché, alla data ed alla serie di emissione.

In particolare, l'emissione di qualsivoglia Buono Postale Fruttifero viene sempre effettuata, con appositi ed idonei Decreti Ministeriali, resi noti ritualmente mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ne discende come tutti i rapporti derivanti dai Buoni Postali Fruttiferi siano interamente regolati unicamente dalle disposizioni normative che li riguardano e non dalle indicazioni letterali in essi contenute, né da eventuali tabelle apposte sul documento.

4. Chiarito quanto sopra va, cionondimeno, rilevato come Poste Italiane S.p.A., nel collocamento dei buoni fruttiferi postali, debba comunque rispettare i principi di buona fede e correttezza.

In particolare, in virtù dei richiamati principi, Poste italiane S.p.A. ha l'onere di indicare, in maniera chiara, fra l'altro, sia il termine di scadenza dei Buoni Postali fruttiferi sia il dies a quo del termine di prescrizione in uno alla sua durata complessiva. Il Tribunale di Termini Imerese, invero, in un recente decisum, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane, ritenendo che poiché i buoni non riportano "indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di

Giudice di Pace di Acireale

scadenza, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né, essendo stato consegnato agli attori, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo, avendo l'intermediario solo prodotto un avviso generale alla clientela con il quale quest'ultima veniva invitata al controllo della scadenza dei propri buoni (circostanza quest'ultima che non può essere sufficiente a ritenere assolto l'obbligo personale di informazione di cui sopra)" non è possibile ritenere dalla documentazione prodotta che l'intermediario abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto a quella di render noto la data di scadenza del titolo.

Pertanto il Tribunale ha affermato che "i ricorrenti non sono stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso" avuto riguardo anche al "principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto. Principio codificato nell'art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Il che impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione"(Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 306 del 20/05/2020).

5. Pertanto, Poste Italiane S.p.A. va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.549,38 (al netto delle trattenute fiscali di legge), oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.

6. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Acireale, nel giudizio n. ****/**** R.G., definitivamente pronunciando, così statuisce:

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.549,38 (al netto delle trattenute fiscali di legge), oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;

condanna la predetta convenuta, infine, alla rifusione delle spese legali in favore dell'attrice, che liquida in € 1.265,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre spese generali, C.p.A. ed I.V.A. (se spettante) come per legge.

Acireale, *****)



IL GIUDICE DI PACE

Depositato in Cancelleria del

IL CANCELLIERE